



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME **11/99/CR2/C4**

MANOVRA ECONOMICA 2011 E RISORSE FINANZIARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Le Regioni e le Province autonome, all'indomani dell'approvazione definitiva della manovra economica *bis*, ribadiscono al Governo l'insostenibilità delle misure introdotte nelle materie di loro competenza, in particolare nel settore del trasporto pubblico locale.

Gli interventi di finanza pubblica adottati nel corso dell'ultimo biennio hanno sovvertito il quadro di riferimento finanziario che, pur con le sue criticità, ha governato la materia per molti anni.

Più precisamente, essi hanno pesantemente inciso sulla disponibilità di risorse finanziarie per il settore, avendo, da un lato, drasticamente ridotto i trasferimenti statali destinati al pagamento dei servizi di trasporto pubblico, ormai limitati quindi a circa un quarto, e, dall'altro, interrotto il già previsto completamento del processo di fiscalizzazione che avrebbe condotto, per questa materia fondamentale per le Regioni e per gli Enti locali, al passaggio dal sistema di finanza derivata al sistema di finanza propria.

Ciò ha determinato una gravissima e insostenibile situazione in termini di riduzione dei servizi, di disagio sociale, di incrementi tariffari, di riduzione dell'occupazione del settore, di congestionamento del traffico e di inquinamento, condizioni che continueranno ulteriormente ad aggravarsi se le politiche nazionali in materia di trasporto pubblico non subiranno una profonda trasformazione. Né si può pensare che il ricorrere esclusivamente a una politica di forti incrementi tariffari possa rappresentare l'unica soluzione di tutti i problemi, anche in considerazione del fatto che le Regioni hanno già significativamente e recentemente utilizzato tale strumento per fronteggiare l'emergenza e che ciò avrebbe conseguenze socialmente insostenibili.

Le misure adottate dal Governo nel corso di quest'anno per porre parzialmente rimedio alla situazione generata sono risultate parcellizzate, parzialmente incoerenti e, motivo di maggiore gravità, totalmente inattuate, così disattendendo anche quanto previsto nell'Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010.

Per le considerazioni svolte finora, le Regioni sono state messe in condizioni di non poter onorare i contratti di servizio sottoscritti per il trasporto pubblico locale ferroviario; le Regioni, pertanto, riconsegnano al Governo tali contratti, non essendo in alcun modo possibile adempiere alle relative obbligazioni, poiché sono venute meno le risorse a suo tempo previste per legge a carico del bilancio dello Stato e sulle quali era stato posto legittimo affidamento.

Le medesime Regioni adotteranno ogni misura necessaria a salvaguardarsi di fronte al rischio di essere chiamate a rispondere a qualunque titolo di responsabilità in conseguenza di siffatta situazione creata dallo Stato e sulla quale le Regioni non hanno alcuna signoria.

Le Regioni evidenziano, altresì, che le enormi criticità determinatesi nel settore del trasporto ferroviario hanno avuto un impatto negativo anche sul trasporto su gomma, non potendo più assicurare il trasferimento delle relative risorse agli enti locali.

A fronte di queste considerazioni, le Regioni chiedono al Governo di adottare con urgenza le necessarie misure atte a far fronte sia alla crisi attuale sia alle necessità future.

A. Risorse 2011

Per far fronte alle gravissime e finora insuperate criticità del settore sopra delineate, va data immediata attuazione agli stanziamenti, riconducibili anche all'Accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedeva, tra l'altro, l'esclusione di parte della la spesa relativa a tali stanziamenti dai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

B. Risorse dal 2012

Per garantire alle Regioni un quadro finanziario certo dal 2012 ed evitare la totale paralisi del settore, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a garantire la totale fiscalizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, congruamente quantificate in 2.100 milioni di euro, come da documento allegato (*Allegato A*), realizzando così il passaggio dall'attuale sistema di trasferimenti al federalismo fiscale. Dovrà essere previsto un meccanismo automatico che adegui l'entità delle risorse provenienti dalla fiscalizzazione al tasso di inflazione programmata.

Le Regioni manifestano la propria disponibilità ad avviare un confronto con il Governo per individuare in concreto le modalità per attuare la norma sulla fiscalizzazione.

Roma, 15 settembre 2011

**PROPOSTE DI MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 138/2011 (LEGGE DI
CONVERSIONE IN CORSO DI PROMULGAZIONE)**

Proposta n. 1

Dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di attuare quanto previsto al comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, il fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, è incrementato di 1.700 milioni, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità interno.
2. Al comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, nella misura del novanta per cento. Il dieci per cento dei trasferimenti statali alle regioni è ripartito fra le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Proposta n. 2

L'art. 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di modifica n. 1

Art. 4-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

La norma incrementa la dotazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 21, co. 3, del decreto-legge n. 98/2011, di 1.700 milioni di euro, portandolo ad un totale di 2.100 milioni.

La modifica appare necessaria al fine di attuare quanto previsto dall'art. 32, co. 4, del d. lgs. n. 68/2011, che ha disposto la fiscalizzazione, a decorrere dal 2012, di tutti i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale, aventi carattere di generalità e permanenza.

L'attuale quadro delle risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale dal 2012 in poi, aventi carattere di generalità e permanenza, è costituito proprio dall'art. 21, co. 3, del decreto-legge n. 98/2011, che ha istituito il fondo in argomento con una dotazione di 400 M€ annui.

Tuttavia, l'ammontare complessivo delle risorse da fiscalizzare, previsto appunto dall'art. 21, co. 3, del decreto-legge n. 98/2011 in 400 milioni di euro, risulta essere assolutamente inadeguato alle esigenze reali del settore del trasporto pubblico locale, così come risultanti dalla spesa sostenuta nel corso degli anni.

In questa ottica, l'importo di 1.700 milioni è stato calcolato sulla base dell'ammontare delle risorse di provenienza statale precedente ai tagli apportati dalla legge n. 122/2010 e risulta così composto:

- 1.635 M€ che sono risorse provenienti dai trasferimenti statali di cui alle leggi c.d. Bassanini. Tali trasferimenti sono stati soppressi dalla legge n. 122/2010 e recuperati solo per una quota pari a 372 M€, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello stesso decreto;
- 430 M€ stanziati dallo Stato per il triennio 2009-2011 dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e trasferiti direttamente a Trenitalia per la stipulazione dei contratti di servizio, peraltro già avvenuta.

Art. 4-bis, comma 2 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

L'art. 32, co. 4, del d. lgs. n. 68/2011 ha disposto la fiscalizzazione, a decorrere dal 2012, di tutti i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale, aventi carattere di generalità e permanenza.

Il dibattito attualmente in corso fra le regioni sulla necessità di premiare l'efficienza degli enti ha generato la proposta di ripartire una quota dei trasferimenti statali, individuata nel dieci per cento, sulla base di criteri di premialità da definire congiuntamente.

In particolare, si propone di fiscalizzare il 90% del totale dei trasferimenti statali aventi carattere di generalità e permanenza e di trattenere il restante 10% nel bilancio dello Stato per essere distribuito alle regioni in base a criteri di premialità da definire d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il testo dell'art. 32, co. 4, del decreto-legge n. 68/2011, risultante da tale modifica, è il seguente:

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti, nella misura del novanta per cento. Il dieci per cento dei trasferimenti statali alle regioni è ripartito fra le regioni sulla base dei criteri di premialità stabiliti da d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proposta di modifica n. 2

Art. 1, co. 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge n. 138/2011 ha introdotto, a decorrere dal 2012, i criteri di premialità per il riparto dell'intero fondo in parola. La disposizione, evidentemente applicabile solo ai casi di trasferimenti statali, non sembra compatibile con la ricordata norma che prevede la fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

L'emendamento, pertanto, ha lo scopo di eliminare una disposizione irragionevole e comunque sistematicamente fuori contesto (per la predetta incompatibilità).

Quanto innanzi anche in ragione del fatto che una norma così strutturata potrebbe incidere così pesantemente sulle diverse realtà territoriali che gli effetti, allorquando negativi, sarebbero assolutamente incompatibili con la natura di servizio essenziale del trasporto pubblico locale.

Il testo del comma di cui si richiede la soppressione è il seguente:

13. (**Testo soppresso**) - All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse può essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".